

N. 59.265 di repertorio
Atto integrativo.=

N. 29.329 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

Il tredici dicembre duemilaventitre, in Firenze, via Masaccio n. 187, nel mio studio.

Avanti di me, dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente:

- *SILENZI Francesco*, nato a Firenze il giorno 24 maggio 1966, domiciliato ove appresso, il quale dichiara di intervenire in rappresentanza dell'Associazione:

"ENGERA – AFRICA CARING PEOPLE ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", associazione riconosciuta, con sede legale in Scandicci, via di Scandicci Alto n. 31, codice fiscale 94146690485. Il comparente, della cui identità personale sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto dal quale risulti quanto segue:

PREMESSO

a)

che con atto ai miei rogiti in data 18 ottobre 2023, rep.n.58.947/29.200 registrato a Firenze il 20 stesso al n.38772 serie 1T, l'assemblea degli associati della associazione "ENGERA – AFRICA CARING PEOPLE ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", associazione riconosciuta, con sede legale in Scandicci, via di Scandicci Alto n. 31, codice fiscale 94146690485, ha deliberato l'approvazione di un nuovo testo integrale di statuto, finalizzato anche all'assunzione della qualifica di "Ente del Terzo Settore" e all'iscrizione della Associazione nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS", adeguando quindi lo statuto anche ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;

b)

l'Ufficio Terzo Settore della Città Metropolitana di Firenze, al fine di perfezionare l'iscrizione suddetta, con comunicazione del 27 novembre 2023 n.012.03.01 a mezzo Pec, che in copia allego sub "A" omessane la lettura, per dispensa del comparente, ha richiesto a lui medesimo, quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, tra l'altro, di apportare alcune modifiche allo statuto e precisamente agli articoli 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, il tutto come meglio precisato nella PEC citata;

c)

che il signor SILENZI Francesco intende provvedere alle modifiche statutarie richieste dalla Città Metropolitana di Firenze, avendone la facoltà in virtù della delega ricevuta nell'atto ai miei rogiti del 18 ottobre 2023;

Tutto ciò premesso, il comparente con il presente atto conviene quanto segue:

1)

in ottemperanza alla richiesta dell'Ufficio Terzo Settore della Città Metropolitana di Firenze, modificare lo statuto secondo quanto richiesto dalla medesima Città Metropolitana di Firenze stessa, come specificato in premessa, ed al riguardo mi consegna già redatto un nuovo testo dello statuto sociale emendato che, firmato come per legge, qui allego sub "B", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed ap-

Registrato a Firenze
il 19 dicembre 2023
al n. 47830 Serie 1T

prova, occupa due pagine e parte della terza di un foglio e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti dieci.

F.ti: Francesco Silenzi – DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO



DIREZIONE GARE CONTRATTI
ESPROPRI

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Cl. Cat. Cas. N° 012.03.01
Allegati n° 0

Firenze, 27 Novembre 2023

Allegato "A"
al rep. n. 59 265
racc. n. 29 329



Al Presidente dell'Associazione
"ENGERA - AFRICA CARING PEOPLE - E.T.S.
ENTE DEL TERZO SETTORE"
ENGERA@PEC.IT

Oggetto: Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione "ENGERA - AFRICA CARING PEOPLE - E.T.S. ENTE DEL TERZO SETTORE". Richiesta di rettifica domanda e di integrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020

In riferimento alla richiesta di iscrizione al RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione "ENGERA - AFRICA CARING PEOPLE - E.T.S. ENTE DEL TERZO SETTORE" — C.F. 94146690485, con sede legale in SCANDICCI (FI) - del 06/11/2023 (prot. n. 0502387/2023) ID 1107119, in qualità di Ente delegato dalla Regione Toscana, ai sensi della LRT 53/2021, alla verifica della completezza e dell'idoneità della documentazione trasmessa per l'iscrizione degli Enti del Terzo Settore al RUNTS, si richiede di integrare la documentazione da voi prodotta.

Nella fattispecie, sul portale del RUNTS:

- 1) Nella sezione "Previsione statutaria attività diverse" è indicato "No" ma all'art. 4 dello Statuto è prevista la possibilità di esercitare tali attività, come disciplinate dall'art. 6 del D.Lgs. 117 del 2017.
- 2) Nella sezione "Organi di amministrazione, di controllo e revisione" è indicato che il Consiglio si compone di un solo membro e che la data di nomina è il 18/10/23 (data in cui è stato redatto l'atto notarile allegato, il Consiglio però – stando all'atto stesso - era già in carica).
- 3) Non è stato allegato l'Atto Costitutivo dell'Associazione "ENGERA - AFRICA CARING PEOPLE ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", come richiesto dall'art. 8 c. 5 lett. a) del D.M. 106/2020.
- 4) Non sono stati allegati gli ultimi due bilanci di esercizio approvati ed i relativi verbali assembleari di approvazione.
- 5) E' stata allegata sub A l'attestazione asseverata del revisore riguardo la sussistenza del patrimonio minimo ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica, ma ai sensi degli articoli 16 c. 2 del d. M. 106/2020 e dell'art. 22 c. 4 del d. Lgs. 117 del 2017 occorre la relazione giurata davanti al notaio.

Nello Statuto:

- a) All'art. 1, commi 1 e 2, devono essere eliminati i riferimenti alla precedente disciplina delle ONLUS "avente il carattere di organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e "dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460".
- b) All'art. 4 la parte "L'associazione persegue esclusivamente finalità [...] art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117" deve essere modificata come segue: "L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117 del 2017:
 - assistenza medica, sociale, socio-sanitaria (lett. b e c, art. 5);
 - solidarietà sociale e sostegno umanitario (lett. u, art. 5);
 - tutela dei diritti civili (lett. w, art. 5).

All'associazione è fatto divieto di svolgere altre attività, ad eccezione delle attività diverse, secondarie e

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
TURISMO, CULTURA, DEMIDOFF,
SOCIALE

Palazzo Medici Riccardi
1, via Cavour 50129 Firenze
www.cittametropolitana.fi.it

Raimondo Salvi

strumentali rispetto a quelle di interesse generale, purché siano svolte nel rispetto dell'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.”

- c) All'art. 5 deve essere inserito che il patrimonio (nella sua totalità, non solo gli utili e avanzi di gestione, come correttamente indicato all'art. 11) “deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale”.
- d) All'art. 8 la disposizione “Ogni socio maggiore d'età ha diritto ad un voto” deve essere modificata come segue: “Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci minorenni lo esercitano attraverso chi ne abbia la potestà genitoriale”.

La disposizione “Dallo stesso delegato non possono essere rappresentati più di cinque soci.” contrasta con l'art. 24, c. 3 del D. Lgs. 117 del 2017, secondo cui “Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento”.

Nello stesso articolo è necessario che, per l'assemblea straordinaria che deliberi riguardo modifiche statutarie, sia previsto un quorum costitutivo anche in seconda convocazione. Sarebbe inoltre opportuno, data l'importanza di tali deliberazioni per la vita associativa, che anche in prima convocazione tale quorum costitutivo fosse rafforzato rispetto a quello previsto per l'assemblea ordinaria.

- e) All'art. 9 sarebbe corretto eliminare “In ogni caso” dalla disposizione “In ogni caso, il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri”.

Il Consiglio Direttivo è infatti validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri **solo nel caso in cui sia stato regolarmente convocato** secondo le formalità predette relative a forma scritta, congruo anticipo della convocazione e contenuto dell'ordine del giorno. L'unica eccezione, disciplinata nella disposizione precedente, che “regolarizza” la convocazione carente dei requisiti formali è costituita dalla presenza di tutti i consiglieri.

Inoltre tra le competenze del Consiglio è annoverata la tenuta dei Libri sociali. Dovrebbe essere inserito (in questo articolo o altrove) il diritto dei soci di esaminare tali libri ed eventualmente le modalità concrete per esercitare tale diritto.

- f) All'art. 10 è indicato che “Tali facoltà [rappresentanza legale e facoltà di operare sui conti] spettano anche al Vice Presidente ed al Segretario”. Si rileva però che nel portale del RUNTS, nella sezione “Persona” in cui sono inseriti i membri del Consiglio, non è specificato chi ricopra la carica di Vice e chi di Tesoriere, né è specificato che spettino loro le stesse facoltà attribuite al Presidente.
- g) All'art. 12 sarebbe opportuno modificare la frase “sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017” in “previo parere positivo dell'organismo di controllo di cui all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017”.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, la Vostra Associazione dovrà trasmettere — via PEC all'indirizzo cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it — alla Città Metropolitana di Firenze, all'attenzione dell'Ufficio Politiche Sociali:

* In caso di domanda non corretta o incompleta, o qualora da quanto risultante agli atti emergano esigenze di integrazioni o chiarimenti o di documentazione integrativa anche al fine di suffragare la correttezza delle informazioni fornite, entro il medesimo termine di cui al comma 2, l'Ufficio invita l'ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita, assegnando all'ente un termine non superiore a trenta giorni. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda completata o rettificata, della documentazione ulteriore richiesta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all'ente, l'Ufficio provvede all'iscrizione o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando i relativi seguiti procedurali fino alla conclusione del procedimento.

1. L'autorizzazione a modificare la sezione "Previsione statutaria attività diverse".
2. La data di nomina del Consiglio e l'autorizzazione a modificare la sezione "Organi di amministrazione, di controllo e revisione", inserendo anche il corretto numero dei componenti.
3. L'Atto Costitutivo. In caso di insussistenza o di irrecuperabilità, può essere depositata apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I bilanci di esercizio 2021 e 2022 ed i relativi verbali assembleari di approvazione.
4. La relazione giurata davanti al notaio.
5. Lo Statuto, modificato e registrato, e il relativo verbale assembleare di modifica statutaria, in formato PDF/A.

In attesa delle Vostre integrazioni l'iter dell'iscrizione è sospeso.

Per ulteriori chiarimenti contattare l'Ufficio Politiche Sociali, Via G. S. Mercadante, 42 – 50144 Firenze, tel. 055-2760525, email: terzosettore@cittametropolitana.fi.it

Distinti saluti,

Alda Lara Fantoni
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 modificato dal D. Lgs 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Rauno Silen

* In caso di domanda non corretta o incompleta, o qualora da quanto risultante agli atti emergano esigenze di integrazioni o chiarimenti o di documentazione integrativa anche al fine di suffragare la correttezza delle informazioni fornite, entro il medesimo termine di cui al comma 2, l'Ufficio invita l'ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita, assegnando all'ente un termine non superiore a trenta giorni. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda completata o rettificata, della documentazione ulteriore richiesta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all'ente, l'Ufficio provvede all'iscrizione o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando i relativi seguiti procedurali fino alla conclusione del procedimento.

Allegato “B” al n. 59.265 di repertorio e al n. 29.329 di raccolta

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ENGERA-AFRICA CARING PEOPLE
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

Art. 1 - Denominazione

E' costituita un'associazione denominata
"ENGERA - AFRICA CARING PEOPLE – E.T.S. Ente del Terzo Settore".
La Associazione è disciplinata dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive
modifiche ed integrazioni.
La denominazione breve è “ENGERA - E.T.S.”

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Scandicci (FI), via di Scandicci Alto n. 31 e potrà
istituire, in base alle norme di legge, di sedi secondarie sia in Italia che all'e-
stero.

Art 3 - Durata

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2050.
Essa potrà, tuttavia, essere tacitamente prorogata, di quinquennio in quin-
quennio.

Art. 4 - Scopo e attività

L'associazione si prefigge lo scopo di assistere sotto il profilo medico, sanita-
rio, sociale, ed umanitario, tutte quelle realtà internazionali e/o nazionali, che
per condizioni economiche o di disagio sociale rendono necessario un inter-
vento di sostegno.

L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di uti-
lità sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento delle seguen-
ti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117 del 2017:

- assistenza medica, sociale, socio-sanitaria (lett. b e c, art. 5);
- solidarietà sociale e sostegno umanitario (lett. u, art. 5);
- tutela dei diritti civili (lett. w, art. 5).

All'associazione è fatto divieto di svolgere altre attività, ad eccezione delle at-
tività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale,
purché siano svolte nel rispetto dell’art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi al-
tra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure asso-
ciarsi con altre istituzioni.

Agli associati, per le prestazioni rese, può essere corrisposto il solo rimborso
delle spese vive sostenute per lo svolgimento dell’incarico, il tutto comunque
entro i limiti fissati dalla normativa relativa agli “Enti del Terzo Settore”.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio della associazione, nella sua totalità non solo quindi gli utili ed
avanzi di gestione, deve essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività statu-
taria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o
di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;

- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, anche da parte di terzi purché preventivamente autorizzati in forma esplicita, dal Consiglio Direttivo dell'associazione stessa;
- proventi derivanti da iniziative svolte dall'associazione.
- ogni altro fondo o riserva che l'assemblea intenderà costituire in sede di approvazione del bilancio annuale.

Art. 6 - Soci: criteri di ammissione e di esclusione

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

L'ammissione a socio è gratuita, è fatto obbligo tuttavia all'atto dell'associazione, di comunicare un recapito fax e/o di posta elettronica a cui verranno indirizzate le comunicazioni di convocazione dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

È fatto altresì obbligo all'associato di comunicare ogni variazione apportata a detti recapiti. In assenza di tale comunicazione, le convocazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo di cui ai successivi articoli 8 e 9, si intendono validamente espletate laddove esse siano indirizzate ai recapiti comunicati originariamente, ancorché il Socio non ne abbia avuto conoscenza.

È tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo, in deroga a quanto sopra, ammettere soci che per specifiche situazioni o condizioni, non possano comunicare all'atto dell'associazione i suddetti recapiti.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

La partecipazione all'associazione non è trasferibile, neppure per successione.

La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo e si perde per morte, recesso ed esclusione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo quando il comportamento del socio rechi pregiudizio diretto all'associazione, oppure violi in maniera manifesta le norme di legge, quelle statuarie e regolamentari.

Il recesso dell'associato è sempre consentito, purché la dichiarazione di recesso sia comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza annuale.

I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

I soci hanno diritto di esaminare i Libri sociali tenuti dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo stesso con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e ad essa compete:

- l'approvazione del bilancio annuale di esercizio;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- la delibera in ordine ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente o da persona eletta fra i presenti.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, da trasmettere prioritariamente per posta elettronica, fax o nei casi di ammissione in deroga e quindi senza i suddetti recapiti, per posta ordinaria, a tutti i soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno, vanno indicati la data, il luogo e l'ora in cui si terrà l'assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che però non può tenersi nello stesso giorno.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due terzi degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto. I soci minorenni lo esercitano attraverso chi ne abbia la potestà genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, nel caso in cui il numero di associati sia inferiore a cinquecento, e di cinque associati nel caso in cui il numero di associati sia superiore.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci iscritti ed in seconda convocazione si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con l'intervento di almeno due terzi dei soci iscritti ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci iscritti.

Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima e seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Nel calcolo della maggioranza non vengono inclusi gli astenuti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Del dibattito e delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità al deposito del presente statuto nonché delle leggi in materia, sono vincolanti per tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da cinque a quindici, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento in cui è chiamata a nominare i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere che nell'ordine risulta: avere una maggiore presenza nel Consiglio Direttivo stesso; essere associato da più tempo; essere più anziano d'età.

Esso è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione avverrà con lettera raccomandata, a mano o a mezzo fax, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a ciascun consigliere.

L'avviso di convocazione conterrà l'ordine del giorno. In mancanza delle predette formalità, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente. In particolare al Consiglio Direttivo spetta:

- elaborare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- predisporre il bilancio di esercizio e la relazione annua sull'esercizio della gestione;
- deliberare circa l'ammissione o l'esclusione degli associati;
- compilare i regolamenti interni da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;
- tenere i Libri dell'associazione.

Art. 10 - Presidente, Vice Presidente e Segretario

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario a cui sono attribuite funzioni di Tesoriere.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Tali facoltà spettano anche al Vice Presidente ed al Segretario, quest'ultimo nella sua funzione di Tesoriere, svolge tali operazioni di in via ordinaria, egli custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione ordinaria di cassa, tenendo aggiornata la contabilità.

In generale, il Presidente ed Il Vice Presidente adempiono alle funzioni demandate loro dalla legge e/o dallo Statuto, compiendo tutte quelle operazioni

che saranno necessarie a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; mentre il Segretario svolge tutte quelle operazioni necessarie all'espletamento delle funzioni di Tesoriere.

Art. 11 - Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo svolgimento dell'attività associativa, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri E.T.S. che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura;

gli eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso od ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 - Scioglimento e liquidazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione, ai sensi dell'art. 21 del c.c., provvede a nominare uno o più liquidatori determinando i loro poteri.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e previo parere positivo dell'organismo di controllo, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, sceglieranno l'Ente del Terzo Settore operante in identico o analogo settore, cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 13 - L'Organo di Revisione

L'attività di controllo è esercitata dal Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti per un triennio dall'Assemblea dei Soci o da un revisore Unico secondo l'indicazione che l'Assemblea dei Soci adotterà in sede di nomina.

L'organo di Revisione dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale, potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche individualmente, se nominato l'Organo collegiale.

L'Organo di Revisione ha diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, con diritto di far mettere a verbale le proprie dichiarazioni.

L'Organo di Revisione ha diritto di ricevere il bilancio ed i rendiconti con i relativi allegati almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria; almeno 15 giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'assemblea dovrà depositare presso la sede dell'Associazione la propria relazione.

I Revisori possono ricevere un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, comunque nei limiti fissati in dal più volte citato Decreto Legislativo n.117/2017.

Art. 14 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.

Art. 15 - Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

F.ti: Francesco Silenzi – DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO